

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Ordinanza n. 5/2018/RIS depositata in data 06/02/2018;

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del comunicato dell'Elenco delle "Amministrazioni pubbliche" inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 228 del 29 settembre 2017, nella parte in cui include tra gli "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali" la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) (c.d. "elenco ISTAT 2016").

RICORRENTI nei diversi giudizi:

- Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)

RESISTENTE:

l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: regolarizzazione della *legittimatio ad causam*, mediante la produzione della delega o dell'autorizzazione a stare in giudizio, da conferirsi al Presidente della federazione sportiva, da parte del Consiglio federale, come espressamente previsto dalle norme statutarie.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Secondo il *dictum* delle Sezioni riunite, nell'ipotesi in cui lo statuto della Federazione sportiva <<attribuisce al Presidente la rappresentanza legale e il potere di firma, nonché poteri su specifiche materie, tra i quali non rientra quello di deliberare l'azione o la resistenza in giudizio>>, tale generale potere di rappresentanza e di firma <<non esclude, in assenza di espressa delega di poteri, la delibera autorizzativa>>, a ricorrere, nel caso di specie, alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Pertanto, il Collegio giudicante ha statuito, sul punto, che <<l'art. 182 del codice di procedura civile, applicabile...in virtù del richiamo operato dall'art. 29 del codice di giustizia contabile, prevede che, in ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, il giudice assegni alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti>>, pari a <<60 giorni dalla lettura del dispositivo>> e che, da ultimo, <<la regolarizzazione della *legittimatio ad causam*>> deve avvenire <<mediante la produzione della delega o dell'autorizzazione a stare in giudizio>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno affrontato e risolto, con la presente pronuncia, il problema della regolarizzazione della *legittimatio ad causam* del presidente della federazione sportiva ricorrente, rilevata oralmente dal pubblico ministero in udienza.

Il ricorso, pur avendo ad oggetto la richiesta di esclusione della federazione sportiva dall'elenco ISTAT ed, in subordine, l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si è caratterizzato per l'assoluta mancanza di ogni riferimento alla

autorizzazione a ricorrere davanti le Sezioni riunite da parte del presidente della federazione stessa. In particolare, da una disposizione contenuta nello statuto della FISE discende la possibilità che il Consiglio, tramite l'emissione di una sua delibera, deleghi al presidente della federazione poteri determinati, tra i quali espressamente anche quelli di agire o resistere in giudizio. Pertanto, la mancata menzione o allegazione della delibera di autorizzazione ad esplicare poteri di rappresentanza nel processo ha comportato l'assegnazione, da parte delle Sezioni riunite, del <<termine perentorio di 60 giorni dalla lettura del dispositivo per la regolarizzazione della legittimatio ad causam, mediante la produzione della delega o dell'autorizzazione a stare in giudizio...ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del codice di giustizia contabile e 182 del codice di procedura civile>>.